



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
 Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali

Roma, 04-04-2014

Prot.

Allegati n. 8



GDAP-0129372-2014

PU-GDAP-1b00-07/04/2014-0129372-2014

Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello

Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti di Appello

AI Signori Provveditori Regionali

LORO SEDI

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 2000/E		7 APR. 2014
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Pasticolo		Subfascicoli

e p.c.

Ai Signori Vice Capi del Dipartimento

Ai Signori Direttori Generali

SEDE

Oggetto: Modalità operative relative all'esecuzione delle ordinanze cautelari ex art. 275bis c.p.p. (cd braccialetto elettronico)
Circolare informativa sull'utilizzo dei braccialetti elettronici

1.

Con la legge n. 4 del 19 gennaio 2001 è stata introdotta nel nostro sistema la possibilità di disporre il monitoraggio elettronico per i soggetti in stato di arresto o detenzione domiciliare al fine di evitare i controlli della polizia (ai sensi dell'art. 275 bis c.p.p. e dell'art. 47-ter comma 4 legge 354/75). La norma prevede che debba essere acquisito il consenso della persona interessata e che vi sia l'effettiva disponibilità dei dispositivi in capo alla polizia.

Sulla base del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia in data 2 febbraio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2002), a seguito della Convenzione Quadro stipulata il 31.12.2011 con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, attualmente Telecom Italia fornisce 2000 apparecchi provvisti di un sistema

V. In Cagliari

7 APR. 2014

Il Procuratore Generale
 Ettore Angione



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali

di monitoraggio elettronico con architettura di tipo dinamico ma priva di correzione GPS o GSM (denominato Home monitoring) e 200 apparecchi con la speciale modalità di attivazione "Outdoor GPS Tracking".

Anche se la legge risale all'anno 2001 da allora si è fatto un uso assolutamente limitato dei braccialetti elettronici.

Più recentemente la legge n. 136 del 5 giugno 2012 ha disposto che al momento dell'ingresso in istituto la persona indagata o l'imputato debba dare il suo consenso all'eventuale utilizzo dei braccialetti elettronici e che tale consenso sia immediatamente comunicato al giudice competente.

La legge n. 119 del 15 ottobre 2013 per il contrasto della violenza di genere, che ha convertito il decreto legge n. 93/2013, ha ampliato le possibilità di applicazione del braccialetto elettronico, estendendole ai casi di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, prevista dall'art. 282-bis cpp.

L'impiego di mezzi elettronici di controllo è previsto altresì nella delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie attualmente in discussione al Senato (925/S).

L'art. 1 *Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie* alle lettere b) e c) prevede, in via obbligatoria per i reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore ai tre anni, e in via facoltativa per quelli per i quali è prevista la pena della reclusione tra tre e cinque anni, la pena della reclusione domiciliare e la lett d) aggiunge che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale.

2.

Lo strumento di monitoraggio elettronico segnala in tempo reale alla centrale operativa l'uscita dall'abitazione del soggetto cui è applicato e in caso di allarme è avvisata l'autorità incaricata del controllo a distanza sul territorio. Non viene effettuato però alcun tracciamento e una volta abbandonato il domicilio l'evaso non può essere individuato. L'uso del braccialetto non si concilia quindi in tutti i casi in cui il soggetto è autorizzato ad allontanarsi frequentemente dall'abitazione perché in questi casi il rilevamento deve essere temporaneamente sospeso.

Il segnale di allarme alla centrale si attiva anche in caso di rimozione o danneggiamento dello strumento.

I dispositivi sono stati finora applicati (da alcuni uffici gip e Tribunali di Sorveglianza) nei casi in cui le esigenze cautelari possono essere soddisfatte unicamente con la misura degli arresti domiciliari integrata dall'uso del rilevamento elettronico e la detenzione domiciliare con controllo a distanza è stata intesa quale misura da adottare soltanto nei casi in cui il giudice non avrebbe applicato la misura degli arresti domiciliari ritenendola insufficiente al contenimento delle esigenze cautelari.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali

Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146, all'art. 1, lett. a), modifica l'art. 275-bis c.p.p. e prevede che il giudice nel disporre la misura degli arresti domiciliari debba prescrivere procedure di controllo a distanza "salvo che le ritenga non necessarie". Questa disposizione è entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10. Il regime delle modalità di controllo nell'esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare è stato modificato introducendo l'art. 58-*quinquies* alla legge 354/75 per effetto del quale il magistrato di sorveglianza e il tribunale di sorveglianza nel disporre la detenzione domiciliare (e anche "nel corso dell'esecuzione della misura") possono "prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici".

3.

Il 31 maggio 2013 l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, al fine di Promuovere alternative alla detenzione, ha adottato la Risoluzione 1938(2013), secondo la quale le sanzioni applicate in area penale esterna dovrebbero rappresentare la pena di prima scelta, salvi i casi di reati gravi e gli apparecchi di controllo elettronico, associati ad altre misure, permettono di ampliare il campo di applicazione delle pene non privative della libertà anche ai reati più gravi. L'Assemblea ha altresì adottato la Raccomandazione 2018(2013) invitando il Comitato dei Ministri a considerare di indirizzare una nuova raccomandazione a tutti gli Stati membri mirata a promuovere le alternative alla detenzione allo scopo di ridurre la popolazione penitenziaria in Europa, ponendo speciale attenzione all'aumento della potenzialità delle misure di controllo elettronico.

Il 19 febbraio il Comitato dei Ministri degli Stati Membri del Consiglio d'Europa ha adottato la Raccomandazione CM/REC(2014)4 evidenziando che il sistema di monitoraggio elettronico può aiutare a ridurre il ricorso alla privazione della libertà, garantendo nel contempo un controllo efficace nella comunità, ma raccomandando che esso non sostituisca in alcun modo la costruzione di un rapporto costruttivo con l'autore del reato da parte del personale competente a trattare con lui nella comunità. Lo strumento, in sostanza, dovrebbe essere utilizzato nell'ambito dell'esecuzione delle cd. misure in comunità e il Consiglio d'Europa raccomanda che esso sia combinato con altri interventi e misure di sostegno finalizzate al reinserimento sociale al fine di assicurare un controllo durante l'esecuzione e inibire a lungo termine la recidiva.

Espressamente al punto 21 la Raccomandazione prevede che: "Per quanto possibile, si dovrebbe evitare la sorveglianza elettronica che isola il soggetto nel luogo di residenza senza possibilità di allontanarsene, per prevenire gli effetti negativi dell'isolamento, nel caso in cui la persona viva da sola, e per tutelare i diritti dei terzi che eventualmente risiedono nel medesimo luogo".



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali

4.

Un più esteso impiego dei braccialetti, integrato con gli altri interventi trattamentali, può incrementare sensibilmente il numero dei destinatari della detenzione domiciliare, poiché ne diventano potenziali fruitori anche soggetti ritenuti esclusi dalla misura per il loro livello di pericolosità.

A questo fine, e per quanto riguarda l'applicazione della misura nei confronti dei soggetti detenuti in carcere, è utile diramare le modalità operative e una bozza di ordinanza predisposte dall'ufficio GIP di Torino (All. 1 e 2) nonché la documentazione che la TELECOM ha presentato al Tribunale di Firenze (All. 3, 3BIS, 4, 5, 6 e 7).

Dall'esame di questa documentazione si evincono i seguenti passaggi:

- il giudice emette l'ordinanza applicativa disponendone l'esecuzione entro il quarto giorno (feriale) successivo alla data del deposito ed individua l'ufficio di polizia giudiziaria territoriale delegata al controllo;
- la polizia penitenziaria acquisisce il consenso dell'interessato ristretto in carcere;
- l'ufficio di polizia giudiziaria territoriale delegata al controllo, avuta notizia dell'avvenuta manifestazione del consenso, verifica l'idoneità del domicilio compila il documento FAX-RIC-NDISP e lo invia alla centrale operativa (via fax o posta elettronica certificata);
- la centrale operativa TELECOM concorda un appuntamento per l'installazione del braccialetto compilando il documento FAX-APP-DISP-FO
- la polizia territoriale presente nella fase dell'installazione compila il documento FAX-INST-OK

Secondo questo modello operativo l'installazione del dispositivo presso il domicilio del detenuto avviene da parte di personale tecnico della società TELECOM alla presenza della polizia giudiziaria delegata ai controlli, con la quale il predetto personale avrà concordato un appuntamento. Conseguentemente il giudice potrà autorizzare il detenuto a raggiungere il proprio domicilio anche senza scorta.

Tanto si rappresenta per la successiva diramazione ai Sigg. Magistrati delle Sezioni Gip e delle Sezioni Penali dei Tribunali e ai Sigg. Magistrati dei Tribunali di Sorveglianza.

Il Capo del Dipartimento
Giovanni Tamburino

G. Tamburino

ALLEGATO I



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL' UDIENZA PRELIMINARE

ESECUZIONE DELLE ORDINANZE CAUTELARI EX ART. 275-bis CPP (c.d. "braccialetto elettronico")

MODALITA' OPERATIVE

- 1- Le ordinanze applicative degli arresti domiciliari ex art. 275-bis cpp saranno emesse unicamente nei confronti di soggetti già ristretti in carcere. Di regola, il giudice ne disporrà l'esecuzione entro il quarto giorno dalla data del deposito. Si terrà conto, inoltre, dell'eventualità che esso venga a cadere in un giorno festivo (anche diverso dalla domenica), oppure prefestivo, per i problemi organizzativi che potrebbero presentarsi in tali giorni, soprattutto per l'intervento del personale Telecom (ma, in generale, per la diffusione della settimana corta, quale modulo di organizzazione del lavoro, ormai anche negli uffici pubblici). In tali casi, sarà posticipato l'inizio dell'esecuzione della misura al primo giorno lavorativo successivo.
- 2- In ossequio a quanto si legge ai commi 1 e 2 dell'art. 275-bis cpp, l'effettiva applicazione della misura così disposta dovrà essere preceduta dalla manifestazione del consenso da parte dell'interessato. Provvederà alla ricezione di esso la Polizia penitenziaria in servizio nell'istituto ove la persona si troverà ristretta, redigendo apposito verbale, che sarà immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa ed all'ufficio di Polizia Giudiziaria indicato nel citato provvedimento come delegato allo svolgimento dei controlli di cui all'art. 284.4 cpp.
- 3- Per i controlli specificati sub 2 saranno delegati:
 - a) in linea di principio, l'ufficio di Polizia Giudiziaria facente parte della forza di polizia che ha tratto in arresto la persona destinataria del provvedimento da eseguire, territorialmente competente in relazione al luogo in cui la misura sarà svolta;
 - b) con riferimento ai soggetti tratti in arresto dalla Polizia Municipale di Torino che saranno posti agli arresti domiciliari in questa città, il Commissariato della Polizia di Stato territorialmente competente in relazione al luogo in cui la misura sarà svolta;
 - c) con riferimento ai soggetti tratti in arresto dalla Guardia di Finanza che saranno posti agli arresti domiciliari in Torino, la Guardia di Finanza di Torino;
 - d) con riferimento ai soggetti tratti in arresto dalla Polizia di Stato che saranno posti agli arresti domiciliari nei territori delle città di Rivoli e Ivrea, i Commissariati della Polizia di Stato dell'una o dell'altra città;
 - e) in tutti gli altri casi, la stazione dei Carabinieri territorialmente competente in relazione al luogo in cui la misura sarà svolta.

- 4- L'ufficio di Polizia Giudiziaria indicato sub 2 e 3, avuta notizia dell'avvenuta manifestazione del consenso all'applicazione del c.d. "braccialetto elettronico" da parte dell'interessato, provvederà alla più sollecita verifica della idoneità del luogo di svolgimento della misura disposta dal giudice, comunicandone immediatamente l'esito all'istituto in cui la persona trovasi ristretta ed al giudice medesimo.
- 5- In caso di esito positivo della verifica indicata sub 4, il medesimo ufficio di Polizia Giudiziaria coordinerà le operazioni necessarie per dare corso all'effettivo svolgimento della misura, e pertanto:
 - a) assumerà tutte le iniziative necessarie per avere, nel minore tempo possibile, la materiale disponibilità, in sede, dell'apparecchiatura da applicare alla persona;
 - b) terrà i necessari collegamenti con il Nucleo Traduzioni della Polizia penitenziaria presente nell'istituto ove trovasi ristretto l'interessato e con la società Telecom: ciò al fine di rendere possibile la traduzione di quest'ultimo nel luogo in cui dovrà essere svolta la misura, il cui effettivo inizio seguirà l'applicazione dell'apparecchiatura e l'esito positivo del suo collaudo ad opera di personale dipendente della società Telecom;
 - c) informerà il giudice di quanto specificato sub 5/b.
- 6- Qualora difetti il consenso dell'interessato all'applicazione dell'apparecchiatura, ed altresì nel caso di esito negativo della verifica indicata sub 4, l'ordinanza emessa ex art. 275-bis cpp (in sostituzione della custodia cautelare in carcere, come già precisato sub 1) non avrà esecuzione, non ricorrendo le condizioni alla cui presenza l'esecuzione è stata subordinata dal giudice. L'inizio effettivo dell'esecuzione della misura disposta ex art. 275-bis cpp potrà avvenire solo all'esito positivo del collaudo indicato sub 5/b.
- 7- Il giudice che ha emesso l'ordinanza sarà informato, con nota ufficiale, di tutte le notizie inerenti lo svolgimento della misura come sopra applicata. In caso di ritenuta trasgressione delle prescrizioni imposte con l'ordinanza applicativa, la Polizia Giudiziaria procederà come di regola e secondo le prassi ordinarie.

Torino, 28-6-13

Il Presidente
Francesco Gianfrotta

ALLEGATO 2



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

N.B. le parti in giallo vanno eliminate

n. [REDACTED] R.G. N.R.
n. [REDACTED] R.G. G.I.P.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta l'istanza di sostituzione della misura coercitiva con gli arresti domiciliari presentata nell'interesse di

[REDACTED] nato a [REDACTED] il
detenuto in custodia cautelare presso la casa circondariale di
difeso di [REDACTED] dall'avv. [REDACTED] del Foro di Torino

visto

il parere del pubblico ministero [REDACTED] favorevole [REDACTED] contrario all'accoglimento dell'istanza;

rilevato

- che

- che, allo scopo di fare fronte in modo adeguato ai *pericula libertatis* sussistenti nella specie e di scongiurare [REDACTED] ulteriori violazioni della misura domiciliare, appare necessario applicare nei confronti dell'indagato il braccialetto elettronico a norma dell'art. 275 bis c.p.p. e D.M. 2 febbraio 2001, subordinatamente alla manifestazione del consenso da parte dello stesso, da raccogliere a cura della Polizia Penitenziaria; in caso di diniego dell'interessato all'applicazione del braccialetto elettronico, sarà mantenuta la misura della custodia in carcere; la Polizia Penitenziaria dovrà immediatamente trasmettere copia della dichiarazione di consenso o di dissenso dell'interessato all'applicazione del braccialetto elettronico a questo giudice, al pubblico ministero ed al Commissariato della Polizia di Stato [REDACTED] Caserma della G.d.F. di [REDACTED] Stazione dei Carabinieri territorialmente competente per i controlli; l'ufficiale o l'agente di polizia incaricato di eseguire l'ordinanza dovrà dare immediata comunicazione a questo giudice dell'eventuale impossibilità di dare esecuzione al provvedimento per inidoneità del luogo ovvero per problematiche di natura tecnica;

P.Q.M.

in accoglimento dell'istanza,

SOSTITUISCE

nei confronti dell'indagato summenzionato la misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso l'abitazione di [REDACTED] sita in Torino, via [REDACTED];

DISPONE

che nei confronti dell'indagato summenzionato sia applicato il braccialetto elettronico a norma dell'art. 275 bis c.p.p. subordinatamente all'acquisizione del consenso dello stesso a cura della Polizia Penitenziaria; in caso di diniego all'applicazione del braccialetto elettronico, sarà mantenuta la custodia in carcere;

DISPONE

che la Polizia Penitenziaria trasmetta immediatamente copia della dichiarazione di consenso o di dissenso dell'interessato all'applicazione del braccialetto elettronico a questo giudice, al pubblico ministero ed [redacted] al Commissariato della Polizia di Stato [redacted] alla Stazione dei Carabinieri alla Caserma della G.d.F. di [redacted], territorialmente competente per i controlli¹⁰;

DISPONE

che la presente ordinanza di sostituzione della misura sia eseguita, previo acquisizione del consenso dell'interessato all'applicazione del braccialetto elettronico, entro il 16 N.B. entro il quinto giorno successivo a quello di deposito dell'ordinanza; in caso di scadenza del termine in giorno festivo ovvero sabato o domenica, il termine deve essere prorogato sino al primo giorno lavorativo successivo);

IMPONE

all'indagato il divieto di allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari se non dietro autorizzazione della A.G. competente, avvisandolo, in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, la misura potrà essere sostituita con la custodia in carcere;

AVVISA

l'indagato che ha accettato l'applicazione del braccialetto elettronico che è tenuto a agevolare le procedure di relativa installazione e ad osservare le altre prescrizioni attinenti il dispositivo di controllo; nel caso in cui si rifiuti di applicare il braccialetto elettronico, sarà ripristinata la custodia in carcere;

DISPONE

la traduzione dell'indagato presso il luogo degli arresti domiciliari con scorta a cura della Polizia Penitenziaria;

DISPONE

che l'ufficiale o l'agente di polizia incaricato di eseguire l'ordinanza dia immediata comunicazione a questo giudice dell'eventuale impossibilità di dare esecuzione al provvedimento per inidoneità del luogo ovvero per problematiche di natura tecnica;

- a) ¹⁰ in linea di principio, l'ufficio di Polizia Giudiziaria facente parte della forza di polizia che ha tratto in arresto la persona destinata al provvedimento da eseguire, territorialmente competente in relazione al luogo in cui la misura sarà svolta;
- b) con riferimento ai soggetti tratti in arresto dalla Polizia Municipale di Torino che saranno posti agli arresti domiciliari in questa città, il Commissariato della Polizia di Stato territorialmente competente in relazione al luogo in cui la misura sarà svolta;
- c) con riferimento ai soggetti tratti in arresto dalla Guardia di Finanza che saranno posti agli arresti domiciliari in Torino, la Guardia di Finanza di Torino;
- d) con riferimento ai soggetti tratti in arresto dalla Polizia di Stato che saranno posti agli arresti domiciliari nel territorio delle città di Rivoli e Vrea, il Commissariato della Polizia di Stato dell'uno o dell'altra città;
- e) in tutti gli altri casi, la stazione dei Carabinieri territorialmente competente in relazione al luogo in cui la misura sarà svolta.

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e perché copia della presente ordinanza sia trasmessa
alla Direzione della casa circondariale.

Così deciso in Torino il [REDACTED] 20

IL GIUDICE.

FLUSSI PROCEDURALI PROGETTO BRACCIALETTO ELETTRONICO

Procedura in essere per l'attivazione di un Braccialeto Elettronico, completa dei fax di scambio (in rosso quelli di competenza delle FF.OO.) tra la "Centrale Operativa del Braccialeto Elettronico" (BETI) di Telecom Italia e le Sale Operative ed i Presidi Territoriali delle Forze dell'Ordine (FF.OO.):

ATTIVAZIONE

- le FF.OO. ricevono la comunicazione da parte della Magistratura per l'applicazione della detenzione agli arresti domiciliari con Braccialeto Elettronico;
- le FF.OO. compilano il documento FAX-RIC-NDISP e lo inviano alla Centrale Operativa BETI al fax. **0633219964** o alla casella di posta certificata braccialetoelettronico@pec.telecomitalia.it;
- la Centrale Operativa BETI dopo aver coordinato internamente le attività necessaria per la messa a disposizione del materiale occorrente per l'attivazione, concorda e poi conferma alle FF.OO. l'appuntamento per l'installazione del Braccialeto Elettronico mediante l'invio del documento FAX-APP-DISP-FO;
- la Centrale Operativa BETI, dopo aver coordinato le attività realizzative, comunica la data di attivazione della linea telefonica fissa FAX-APP-LTEL-FO (SOLO NEI CASI IN CUI SIA RISULTATA CARENTE LA COPERTURA GSM PRESSO L'ABITAZIONE DI DETENZIONE);
- a seguito dell'esito positivo dell'installazione del Braccialeto Elettronico il presidio territoriale delle FF.OO., presente nella fase realizzativa, trasmette alla Centrale Operativa BETI il documento FAX-INST-OK;

TRASFERIMENTO

- le FF.OO. ricevono la comunicazione da parte della Magistratura per il trasferimento della detenzione agli arresti domiciliari con Braccialeto Elettronico presso altro domicilio;
- le FF.OO. compilano il documento FAX-RIC-NDISP e lo inviano alla Centrale Operativa BETI al fax. **0633219964** o alla casella di posta certificata braccialetoelettronico@pec.telecomitalia.it;
- la Centrale Operativa BETI dopo aver coordinato internamente le attività necessaria per la messa a disposizione del materiale occorrente per l'attivazione, concorda e poi conferma alle FF.OO. l'appuntamento per



l'installazione del Braccialeto Elettronico mediante l'invio del documento **FAX-APP-DISP-FO**;

- la Centrale Operativa BETI, dopo aver coordinato le attività realizzative, comunica la data di attivazione della linea telefonica fissa **FAX-APP-LTEL-FO**; (SOLO NEI CASI IN CUI SIA RISULTATA CARENTE LA COPERTURA GSM PRESSO L'ABITAZIONE DI DETENZIONE);
- a seguito dell'esito positivo dell'installazione del Braccialeto Elettronico il presidio territoriale delle FF.OO., presente nella fase realizzativa, trasmette alla Centrale Operativa BETI il documento **FAX-INST-OK**;

CESSAZIONE

- le FF.OO. ricevono la comunicazione da parte della Magistratura per la cessazione della detenzione agli arresti domiciliari con Braccialeto Elettronico;
- le FF.OO. compilano il documento **FAX-RIC-NDISP** e lo inviano alla Centrale Operativa BETI al fax **0633219964** o alla casella di posta certificata **braccialetoelettronico@pec.telecomitalia.it**;
- a seguito dell'avvenuta disinstallazione del braccialeto elettronico il presidio territoriale delle FF.OO., presente nella fase operativa, trasmette alla Centrale Operativa BETI il documento **FAX-DINST-OK**;

PERMESSO

- le FF.OO. ricevono la comunicazione da parte della Magistratura per autorizzare, in regime occasionale o ricorrente, l'uscita del detenuto sottoposto agli arresti domiciliari;
- le FF.OO. compilano il documento **PERMESSI** con la data e l'ora di inizio e fine permesso e lo inviano - almeno mezz'ora prima dell'inizio dello stesso - alla Centrale Operativa BETI al fax **0633219964** o alla casella di posta certificata **braccialetoelettronico@pec.telecomitalia.it**;
- nel caso in cui la Magistratura disponga la revoca o la modifica di un permesso già accordato, le FF.OO. compilano il documento **PERMESSI** con la data e l'ora di inizio e fine permesso e lo inviano - almeno mezz'ora prima dell'inizio dello stesso - alla Centrale Operativa BETI al fax **0633219964** o alla casella di posta certificata **braccialetoelettronico@pec.telecomitalia.it**;

Per l'assistenza telefonica in ogni fase del processo è disponibile in orario H24 il numero telefonico **06333401** della Centrale Operativa BETI di Telecom Italia.



MINISTERO DELL'INTERNO
 PRESIDIO PROVINCIALE:
 SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO
 DI PERSONE SOTTOPOSTE AD ARRESTI DOMICILIARI

MODULO PER LA COMUNICAZIONE
 DEI DETENUTI SOTTOPOSTI AD ARRESTI DOMICILIARI

Nuova attivazione	<input type="checkbox"/>	Rettifica-Trasferimento CUI	<input type="checkbox"/>	Cessazione CUI	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------	--------------------------

Dati anagrafici del detenuto

Matricola

Identificativo Fiscale

Cognome _____ Nome _____

Sesso M F Data di nascita / /

Provincia italiana di nascita/Luogo estero di nascita _____

Comune italiano di nascita _____

Nazione di nascita _____

Cittadinanza _____

Provincia italiana di residenza/Luogo estero di residenza _____

Comune italiano di residenza _____

Sala Operativa Competente _____

Dati sull'abitazione coatta del detenuto

Proprietario Abitazione _____

Indirizzo _____ Civico _____

Fabbricato Scala Piano Interno

Provincia dell'abitazione _____

Comune dell'abitazione _____

CAP Numero di telefono



SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO
DI PERSONE SOTTOPOSTE AD ARRESTI DOMICILIARI

**FAX PER LA COMUNICAZIONE DEL FISSATO APPUNTAMENTO
PRESSO L'ABITAZIONE DEL DETENUTO**

Al:

Presidio Provinciale competente _____

si comunica che l'appuntamento per:

Installazione linea telefonica

Installazione dispositivo

Disinstallazione dispositivo

Richiesta di intervento

per il detenuto:

Cognome detenuto _____

Nome detenuto _____

Codice Univoco Individuo

Indirizzo _____

Fabbricato Scala Piano Interno

Provincia _____

Comune _____

è fissato:

In data / / alle ore :

Data _____

Telecom Italia SpA



SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO
DI PERSONE SOTTOPOSTE AD ARRESTI DOMICILIARI

FAX PER LA COMUNICAZIONE DEL FISSATO APPUNTAMENTO
PRESSO L'ABITAZIONE DEL DETENUTO

Al:

Presidio Provinciale competente _____

si comunica che l'appuntamento per:

Installazione linea telefonica

Installazione dispositivo

Disinstallazione dispositivo

Richiesta di intervento

per il detenuto:

Cognome detenuto _____

Nome detenuto _____

Codice Univoco Individuo

--	--	--	--	--	--	--	--

Indirizzo _____

Fabbricato Scala Piano Interno

Provincia _____

Comune _____

è fissato:

In data

--	--	--

 /

--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 alle ore

--	--	--

 :

--	--	--



MINISTERO DELL'INTERNO

PRESIDIO PROVINCIALE: _____

SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO
DI PERSONE SOTTOPOSTE AD ARRESTI DOMICILIARI

**COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA
INSTALLAZIONE/NON INSTALLAZIONE DI UN DISPOSITIVO**

Verbale di corretta/mancata (*) installazione di un nuovo dispositivo presso il domicilio del detenuto:

Cognome detenuto _____

Nome detenuto _____

Codice Univoco Individuo

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indirizzo _____ Civico _____

Fabbricato _____ Scala _____ Piano _____ Interno _____

Comune _____ Provincia _____

Dati dell'attivazione

Ticket di riferimento _____

Numero di telefono _____

Tecnologia dispositivo _____

Serial Number Trasmettitore (B.E.) _____

Serial Number Ricevitore _____

Inizio installazione

--	--

 /

--	--

 /

--	--	--	--

 ore

--	--

 :

--	--

Fine Installazione

--	--

 /

--	--

 /

--	--	--	--

 ore

--	--

 :

--	--

Attività e prove effettuate

	Esito	
	Positivo	Negativo
Funzionalità linea telefonica		
Installazione Trasmettitore (B.E.)		
Installazione Ricevitore		
Download configurazione		

Note

(*) Lasciare soltanto l'opzione valida e cancellare l'altra.

Firma Rappresentante Forze dell'Ordine _____ Firma del Tecnico _____

PERMESSI

ALL. 7



MINISTERO DELL'INTERNO

PRESIDIO PROVINCIALE:

SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO
DI PERSONE SOTTOPOSTE AD ARRESTI DOMICILIARI

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DI UN PERMESSO DA ASSEGNARE AD UN DETENUTO

Inserimento

Modifica

Cancellazione

A Centrale Operativa Telecom Italia

richiede per il detenuto:

Codice Univoco Individuo

Cognome _____

Nome _____

Ricorrente

Lunedì Ora inizio permesso Minuto inizio permesso

Ora fine permesso Minuto fine permesso

Martedì Ora inizio permesso Minuto inizio permesso

Ora fine permesso Minuto fine permesso

Mercoledì Ora inizio permesso Minuto inizio permesso

Ora fine permesso Minuto fine permesso

Giovedì Ora inizio permesso Minuto inizio permesso

Ora fine permesso Minuto fine permesso

Venerdì Ora inizio permesso Minuto inizio permesso

Ora fine permesso Minuto fine permesso

Sabato Ora inizio permesso Minuto inizio permesso

Ora fine permesso Minuto fine permesso

Domenica Ora inizio permesso Minuto inizio permesso

Ora fine permesso Minuto fine permesso

Occasionale

Giorno Ora inizio permesso Minuto inizio permesso

Ora fine permesso Minuto fine permesso

Note: _____

Firma dell'Ufficiale Responsabile _____

Data _____

Proc. Generale Cagliari

Da: "Ufficio Studi, Ricerche, Relazioni e Rapporti Internazionali" <ufficiostudi.dap@giustizia.it>
A: "Proc. Gen. VENEZIA" <pg.venezia@giustizia.it>; "Proc. Generale Ancona" <pg.ancona@giustizia.it>; "Proc. Generale BARI" <pg.bari@giustizia.it>; "Proc. Generale Bologna" <pg.bologna@giustizia.it>; "Proc. Generale BOLZANO" <pg.bolzano@giustizia.it>; "Proc. Generale Brescia" <pg.brescia@giustizia.it>; "Proc. Generale CAGLIARI" <pg.cagliari@giustizia.it>; "Proc. Generale CALTANISSETTA" <pg.caltanissetta@giustizia.it>; "Proc. Generale CAMPOBASSO" <pg.campobasso@giustizia.it>; "Proc. Generale Catania" <pg.catania@giustizia.it>; "Proc. Generale CATANZARO" <pg.catanzaro@giustizia.it>; "PROC. GENERALE GENOVA" <pg.genova@giustizia.it>; "Proc. Generale L'AQUILA" <pg.laquila@giustizia.it>; "Proc. Generale LECCE" <pg.lecce@giustizia.it>; "Proc. Generale MESSINA" <pg.messina@giustizia.it>; "Proc. Generale NAPOLI" <pg.napoli@giustizia.it>; "Proc. Generale PALERMO" <pg.palermo@giustizia.it>; "Proc. Generale PERUGIA" <pg.perugia@giustizia.it>; "Proc. Generale POTENZA" <pg.potenza@giustizia.it>; "Proc. Generale REGGIO CALABRIA" <pg.reggiocalabria@giustizia.it>; "Proc. Generale ROMA" <pg.roma@giustizia.it>; "Proc. Generale SALERNO" <pg.salerno@giustizia.it>; "Proc. Generale SASSARI" <pg.sassari@giustizia.it>; "Proc. Generale TARANTO" <pg.taranto@giustizia.it>; "Proc. Generale TORINO" <pg.torino@giustizia.it>; "Proc. Generale TRENTO" <pg.trento@giustizia.it>; "Proc. Generale TRIESTE" <pg.trieste@giustizia.it>; "Procura Gen. Milano" <pg.milano@giustizia.it>; "Procura Generale FIRENZE" <pg.firenze@giustizia.it>

Data invio: lunedì 7 aprile 2014 12.12
Allega: BRACCIALETTO ELETTRONICO20140407_0016.pdf
Oggetto: Modalità operative relative all'esecuzione delle ordinanze cautelari ex art. 275 bis c.p.p. (cd braccialetto elettronico). Circolare informativa sull'utilizzo dei braccialetti elettronici.

Si trasmette in allegato la comunicazione di cui all'oggetto, da sottoporre cortesemente all'attenzione dei Sigg. Procuratori generali presso le Corti di Appello.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti, la Segreteria

**Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali -
 Largo Luigi Daga 2 - 00164 Roma
 telefono: 06 66591527 - fax: 06 66161656
 email: ufficiostudi.dap@giustizia.it**

Per quanto attiene all'autenticità da attribuirsi all'atto trasmesso, si rappresenta che:

- si tratta di atto debitamente assunto a protocollo;
- questo indirizzo IP: 10.0.37.37, individua la postazione informatica dalla quale è stato inviato il messaggio;
- il documento originale è depositato presso questo Ufficio;
- l'addetto che provvede alla trasmissione, attesta di essere stato preventivamente autorizzato a farlo.

"Tutte le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica ed i files ad esso allegati sono riservati e possono essere utilizzati esclusivamente dal destinatario specificato. L'accesso alle e.mail e l'eventuale uso del loro contenuto da parte di qualsiasi soggetto a ciò non autorizzato sono severamente proibiti. Nel caso in cui si riceva il messaggio per errore è assolutamente vietato usarlo, copiarlo o comunque divulgarlo mediante comunicazione e/o diffusione e bisogna provvedere sia alla sua cancellazione sia alla distruzione di tutte le copie esistenti. Ringraziando anticipatamente per la vostra collaborazione.



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
CAGLIARI**

Tel. 070/60222223/24 - fax: 070/60222214

Prot. n. 2123/0.

Cagliari, 10 aprile 2014

CIRCOLARE N. 13/2014

Oggetto: Modalità operative relative all'esecuzione delle ordinanze cautelari ex art. 275 bis c.p.p. (cd braccialetto elettronico) – Circolare informativa sull'utilizzo dei braccialetti elettronici.

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di CAGLIARI

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di ORISTANO
LANUSEI

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni di CAGLIARI

e p.c. **ALLA PROCURA GENERALE**
presso la Sezione Distaccata Corte Appello di SASSARI

Trasmetto, per quanto di competenza, la circolare ministeriale prot. n. 129872 del 4 aprile u.s. - relativa all'argomento in oggetto.

IL PROCURATORE GENERALE

Ettore Angioni